STUDIO MARCELLI

TRIBUNALE DI CUNEO, SEZ. CIV., ORDINANZA N. 1832 DEL 29 GIUGNO 2015. GIUDICE DOTT. MASSIMO SCARABELLO. UN BREVE COMMENTO.

Il giudice del Tribunale nell'applicare il nuovo disposto dell'art. 120 del T.U.B. ha posto il divieto alla Banca ad effettuare, a partire dal 1/01/14, qualsiasi capitalizzazione degli interessi passivi sui contratti di conto corrente (già in essere o ancora da stipulare), sancendo l'illegittimità del comportamento contrattuale tenuto dalla stessa, di aver tenuto pratiche commerciali scorrette e di aver violato i principi di buona fede, correttezza e lealtà. La sentenza ribadisce inoltre che nel sistema delle fonti le deliberazioni del CICR siano atti di natura regolamentare, di rango secondario, dunque sottordinati rispetto alla legge ordinaria; di conseguenza l'istituto di credito non avrebbe dovuto posticipare l'applicazione dell'art. 120 T.U.B., subordinandola agli attesi chiarimenti della prossima delibera CICR.

Nell'Ordinanza disposta dal Giudice M. Scarabello su istanza dell'Associazione Movimento dei Consumatori (avv. P. Fiorio, M. Gagliardi e A. Di Girolamo) si precisa:

● *Con la "legge di stabilità" 2014, n. 147/2013, il comma 2 dell'art. 120 t.u.b è stato innovato completamente. Esso ora dispone: "2. Il CICR stabilisce modalità e criteri per la produzione di interessi nelle operazioni poste in essere nell'esercizio dell'attività bancaria, prevedendo in ogni caso che: a) nelle operazioni in conto corrente sia assicurata, nei confronti della clientela, la stessa periodicità nel conteggio degli interessi sia debitori sia creditori; b) gli interessi periodicamente capitalizzati non possano produrre interessi ulteriori che, nelle successive operazioni di capitalizzazione, sono calcolati esclusivamente sulla sorte capitale". La disposizione, secondo quanto previsto dalla stessa legge di stabilità, ha assunto efficacia dal 1 gennaio 2014.*

● *con la modifica dell'art. 120 t.u.b. e del riferimento all'oggetto della stessa (non più modalità e criteri per la produzione "di interessi su interessi", ma per la produzione "di interessi") è caduta irrimediabilmente la fonte secondaria che sino alla modifica regolava la produzione di interessi anatocistici. Di tal che non si potrà dire che la disposizione secondaria 9 febbraio 2000 sia sopravvissuta alla modifica della fonte delegante, ma nemmeno si potrà dire che, se la nuova disposizione primaria pone il divieto dell'anatocismo, tale ultimo meccanismo possa essere invece re-introdotto da*

una fonte secondaria, ossia dalla emananda delibera CICR, che tutto potrà fare di quanto previsto dall'art. 120 t.u.b. salvo introdurre nuovamente il meccanismo di produzione degli interessi anatocistici nella contrattazione bancaria.
In questo caso il limite generale è evidentemente costituito dall'art. 1283 cc, che - è bene ricordarlo - è norma imperativa ed eccezionalmente fa salva la pratica anatocistica purché siano rispettate le condizioni dalla stessa norma stabilite.

● *Con la sentenza n. 24418/2010 la Corte di cassazione ha decisamente svalutato il significato solutorio dell'annotazione in conto corrente, stabilendo il principio per cui la decorrenza della prescrizione dell'azione di ripetizione di somme indebitamente percepite dalla Banca per effetto della accertata nullità di clausole del contratto non può decorrere dalle annotazioni di quei debiti in conto corrente, posto che "(...) l'annotazione in conto di una siffatta posta comporta un incremento del debito del correntista, o una riduzione del credito di cui egli ancora dispone, ma in nessun modo si risolve in un pagamento, nei termini sopra indicati: non vi corrisponde alcuna attività solutoria del correntista medesimo in favore della banca. Sin dal momento dell'annotazione, avvedutosi dell'illegittimità dell'addebito in conto, il correntista potrà naturalmente agire per far dichiarare la nullità del titolo su cui quell'addebito si basa e, di conseguenza, per ottenere una rettifica in suo favore delle risultanze del conto stesso. E potrà farlo, se al conto accede un'apertura di credito bancario, allo scopo di recuperare una maggiore disponibilità di credito entro i limiti del fido concessogli. Ma non può agire por la ripetizione di un pagamento che, in quanto tale, da parte sua non ha ancora avuto luogo (...)".*

● *occorre ritenere che la disposizione contenuta nell'art. 120 co 2 lett. b) t.u.b abbia un senso ed un significato non contraddittorio solo se intesa nel senso voluto dalla odierna ricorrente, ossia intendendo la capitalizzazione quale "conteggio" degli interessi.*
Così intesa, la norma vuol significare che le operazioni di conteggio degli interessi potranno essere determinate, nel rispetto della pari periodicità, secondo cadenze temporali, ma che ad ogni 'scadenza' tali interessi non possano capitalizzarsi ma debbano essere sempre computati sul solo capitale.

● *oltre a richiamare quanto sopra rilevato in ordine al rapporto fra disposizione di differente rango fra le fonti produttive del diritto, non si può non evidenziare, ancora, che tutte le disposizioni contenute nel corpo normativo in cui si inserisce la novella di cui si tratta sono entrate in vigore il 1 gennaio 2014, ivi compresa dunque la modifica dell'art. 120 t.u.b.*
Ancora, non si può non sottolineare che la disposizione, così come intesa, non necessita di alcuna delibera CICR per poter avere l'effetto voluto, ossia vietare la produzione di interessi anatocistici nella contrattazione banca-clienti, mentre apparirebbe senza dubbio contrario all'interesse del legislatore di tale riforma che la disposizione, di favore per il correntista, possa essere privata degli effetti suoi propri, indefinitamente, in dipendenza di atteggiamenti dilatori o inerti dell'autorità infragovernativa incaricata delle disposizioni di dettaglio.
Nè si può sperare che la delibera CICR immuti in senso peggiorativo (ripristinando l'anatocismo) rispetto alla fonte sovraordinata il metodo di calcolo degli interessi,

secondo quanto previsto dalla prima parte della disposizione di che trattasi, posto che in quel caso sarebbe senza dubbio illegittima e andrebbe disapplicata da parte del giudice ordinario investito della applicazione della disposizione di fonte primaria.
Non si può poi non rammentare, ancora, che la nuova disposizione delegante non può costituire fonte legittimante la precedente delibera CICR, perché la delega ha un oggetto del tutto differente, come sopra già esaminato e perché la "sostituzione" della previgente disciplina con l'attuale travolge, evidentemente, anche le disposizioni secondarie che dalla prima erano dipendenti.

● *posto che appare difficile non individuare una disciplina comunitaria che in tutti i settori, anche in quello bancario, offra una tutela maggiore, rafforzata, al contraente più debole, ed in particolare al consumatore - ciò comportando evidentemente legittime difformità contrattuali, anche rispetto ad altri operatori economici - ferma peraltro la considerazione per cui se in taluni Stati membri dell'Unione la pratica anatocistica è ammessa, ve ne sono altri in cui è espressamente vietata o limitata al rispetto di determinate condizioni, analogamente a quanto disposto dal Codice civile italiano, sicché nemmeno é coerente, almeno a questo momento, il riferimento a condizioni deteriori che affliggerebbero solo chi volesse esercitare imprese bancarie in Italia (cfr., diffusamente sul punto, Reifner, Clerc Renaud, Knobloch, Study on interest rate restriction in the EU, Anatocism and compounding, pp 94 ss)*[1].

● *la lettura dell'art. 120 t.u.b che si propone si può armonizzare con la disciplina generale in tema di anatocismo, posto che la lettera b) della disposizione pare destinata a regolare i rapporti contrattuali banca-clienti, sin dalla fase genetica del rapporto, e non già le sorti dell'obbligazione una volta che ad essa possano applicarsi le regole generali di cui all'art. 1283 cc, che, a ben leggere, stanno al di fuori della contrattazione banca-cliente ed alla ragione della disposizione che vieta l'anatocismo.*

[1] Cfr. anche Usury Laws, A legal and economic Evaluation of Interest Rate Restrictions in the European Union, Udo Reifner, Michael Schroder, 2012, Institut für Finanzdienstleistungen e.V.